

COMUNE DI CERCINO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 01.06.2000.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana é disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio Comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza Comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso d'abuso.

Le domande di concessione o d'autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II. DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4. Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque é disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento Comunale d'igiene.

Art. 5.
Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico é disciplinato dall'apposito regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 6.
Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci s'intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico in tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo d'ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso d'inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 100,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 7.
Scarico di rottami e di detriti

É vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o polverio. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 500 da centri abitati.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 8.
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o d'altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 9.
Installazione di tende solari

Per l'installazione di tende solari dovranno essere rispettate le disposizioni inserite nelle norme tecniche di attuazione allegate al Piano di Governo del Territorio.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 10.
Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità Comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 11.
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 12.
Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e dal relativo regolamento d'esecuzione, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 13.
Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 14.
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 15.

Installazione di chioschi e edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 16.

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione. È assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 17.

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché d'altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti Comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici Comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ci' sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie d'isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso d'inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato d'isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il

personale ed il materiale necessario a loro spese.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

CAPO III. NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18.

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni d'igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi d'erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 19.

Obblighi dei concessionari d'occupazione d'aree pubbliche

È proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 20.

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

È proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 21.

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoci al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o d'impedimento.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 22.

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

È proibito ai titolari di negozi, d'esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 23.

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 24.

Sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi d'assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, d'esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 25.

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 26.

Divieto dell'esercizio d'attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 27.

Disposizioni generali inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Chiunque produce rifiuti solidi urbani è tenuto a smaltirli servendosi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti organizzato dal Comune. A chi non produce rifiuti solidi urbani sul territorio Comunale non è invece consentito l'utilizzo di detto servizio. È vietato abbandonare nei cestini di proprietà Comunale, destinati ad accogliere i rifiuti, i rifiuti che per qualità e/o quantità dovessero essere smaltiti diversamente.

I rifiuti urbani da smaltire devono essere ridotti a dimensioni tali da potere essere contenuti nei sacchi o negli altri contenitori ammessi o da potere essere introdotti nei contenitori per la raccolta differenziata.

Per essere smaltiti, i rifiuti solidi urbani non ingombranti devono essere contenuti in sacchi a perdere d'idoneo spessore, chiusi in modo tale da evitare spargimenti; detti sacchi, il cui costo è corrisposto col pagamento della tassa rifiuti, sono forniti dal Comune in ragione di n. 25 sacchi/anno per famiglia; eventuali ulteriori esigenze dovranno essere soddisfatte direttamente dagli interessati.

In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, i rifiuti oggetto di raccolta differenziata presso l'utente, che siano riducibili nelle dimensioni, possono essere posti in contenitori rigidi a perdere composti dello stesso materiale del contenuto, ovvero in altro contenitore, da vuotarsi a cura del servizio Comunale, a condizione che detti contenitori siano maneggevoli per peso e/o dimensioni. I contenitori di liquidi devono essere smaltiti vuoti. È vietato porre altro tipo di rifiuti all'interno dei contenitori destinati dal Comune ad accogliere rifiuti oggetto di raccolta differenziata. È vietato abbandonare rifiuti nei pressi dei cassonetti, ancorché pieni. I sacchi contenenti rifiuti devono essere depositati in cassonetti di proprietà Comunale.

I cassonetti di proprietà Comunale sono collocati in posizione ritenuta idonea allo scopo. Salvo esplicita concessione scritta da parte del Comune, i contenitori ed i cassonetti privati devono essere collocati in area privata e non soggetta ad uso pubblico; negli orari di svolgimento del servizio raccolta rifiuti, devono essere posti nel punto più vicino possibile alla pubblica via e più facilmente accessibile agli incaricati del servizio. I sacchi posti nelle immediate vicinanze della pubblica via devono essere adeguatamente protetti, al fine d'evitare spargimenti. I cassonetti e di sistemi di protezione dei sacchi devono essere mantenuti in condizioni tecniche, estetiche ed igieniche decorose.

I rifiuti solidi urbani esterni devono essere depositati in cassoni scarrabili, posizionati in luogo ritenuto idoneo dal Comune.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 28.

Disposizioni riguardanti gli animali

È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

È vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie d'animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici Comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi d'animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio Comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 29.

Divieto di getto d'opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto d'opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio Comunale.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è

consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 30.

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico é vietato segare e spaccare legna.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

CAPO IV.

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 31.

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 100,00 a €. 1,00,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 100,00.

É fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio. É vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00

Art. 32.

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere d'ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, é subordinato all'autorizzazione Comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati d'importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione d'iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti é vietata, altresì, l'affissione di manifesti d'avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 100,00 a €. 1,00,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 100,00.

Art. 33.

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, é necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 100,00 a €. 1.000,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 100,00.

Art. 34.

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti d'ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 35.

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista é vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoci all'estetica ed al decoro della città.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 36.

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non é permessa fuori dei locali e recinti privati. É vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 37.

Spolveramento di panni e tappeti

É vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino. É rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale d'abitazione. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 38.

Bagni

Nei bagni pubblici é vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'autorità Comunale e rese note con appositi avvisi al pubblico. L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui é

permesso bagnarsi, ponendo eventualmente divieti di circolazione con costumi succinti in determinate località.
L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 39.

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti d'animale. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito per mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 40.

Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti. È solo consentito di depositare nei pressi del portone d'accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 41.

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o d'altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della Città.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 42.

Vasche e fontane

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e

simili.

É altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 43.

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

É vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie d'edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private. É del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico é vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 44.

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio Comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e d'aspetto decoroso. É comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

CAPO V. QUIETE PUBBLICA

Art. 45.

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia d'inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete è stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 46.

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non é consentita l'attivazione d'industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati e nelle immediate vicinanze.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete. E' assolutamente vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del mattino. Comunque, nella vicinanza d'ospedali, di scuole, d'istituti d'educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. é assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli

esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitative di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 300,00 a € 1.000,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 300,00.

Art. 47. Impianto di macchinari

L'impianto d'esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi é, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta é fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagante nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 48. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

É vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano e nelle immediate vicinanze di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquinata.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 100,00 a €. 1.000,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 100,00.

Art. 49.

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 50.

Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Eventuali spettacoli e/o concerti all'aperto dovranno terminare entro le 24,00, non è ammessa nessuna deroga.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 300,00 a €. 1.000,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 300,00.

Art. 51.

Uso di strumenti sonori

È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 52.

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 53.

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono

suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia municipale. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 54.

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 55.

Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica

È vietata la detenzione in abitazioni, gabbie, tettoie, cortili, giardini e similari di cani o di altri animali che disturbino la pubblica quiete con latrati, guaiti o altri suoni persistenti o frequentemente ricorrenti.

In caso di accertata violazione alle norme di cui al comma precedente, il personale di polizia municipale intimerà al proprietario o detentore dell'animale di porre fine alla situazione d'irregolarità, allontanando l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni. Ove l'intimazione non venisse osservata l'animale potrà essere sequestrato, con l'osservanza del disposto di cui al D.P.R. n.° 571/82, previa ordinanza sindacale.

Per le violazioni di cui al disposto del precedente comma, si applica la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

L'importo della sanzione amministrativa è raddoppiata per le violazioni commesse dalle ore 20.00 alle ore 7.00 ed ulteriormente raddoppiate in caso di recidiva.

Art. 56.

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 57.

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 100,00 a €. 1.000,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 100,00.

Art. 58.

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 20.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 59. Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo alla periferia della Città e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità Comunali.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

CAPO VI. NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 60. Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità Comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 100,00.

Art. 61. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte. L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 100,00.

Art. 62. Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 63.

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere. È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 64.

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 65.
Uso di fiamma libera

È assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 66.
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'intero territorio Comunale nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

L'inottemperanza al presente disposto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 100,00 a €. 1.000,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 100,00.

Art. 67
Cani ed animali pericolosi

I cani che circolano in luoghi aperti al pubblico devono essere provvisti di museruola e tenuti al guinzaglio che non consenta di allontanarsi dal loro custode; tutti i cani dovranno essere provvisti di tatuaggio e microchip identificativo nonché registrati all'anagrafe canina del Comune di residenza del proprietario.

In assenza del proprietario, del possessore o del custode i cani detenuti in aree non aperte al pubblico devono:

- a) essere custoditi in luoghi chiusi; dall'interno di detti luoghi, gli animali non devono potere sporgere in area aperta al pubblico; nel caso in cui il luogo chiuso non fosse idoneo ad impedire la fuoriuscita del cane o consentisse all'animale d'aggreddire i passanti, il Sindaco può disporre l'allontanamento del cane, ovvero l'approntamento delle opere necessarie a rendere idonee le recinzioni.
- b) Nel caso d'assenza di recinzione od recinzione non chiusa, essere saldamente trattenuti da catena idonea, che non consenta loro d'avvicinarsi a più di due metri dal confine con luoghi aperti al pubblico; il Sindaco può disporre che animali che incutano spavento vengano tenuti ad una distanza maggiore.

La presenza di cani presso immobili deve essere segnalata, in prossimità dei loro accessi, con idoneo cartello.

I cani devono essere messi in condizione di non nuocere ai visitatori che legittimamente sono stati in grado d'accedere agli immobili di cui al precedente comma.

Gli animali feroci, anche se addomesticati, e gli animali domestici non individuabili nei precedenti commi che possono arrecare danno ai cittadini, non possono circolare se non trasportati:

- all'interno di gabbie idonee ad evitare qualsiasi offesa a chicchessia;
- su veicoli che impediscano loro la fuga ed ogni danno alle persone.

Il Sindaco può determinare i tempi ed i modi per i trasporti degli animali indicati nel precedente comma e per la loro esposizione la pubblico.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Si rammenta che tutti i cani devono essere denunciati in Comune entro quindici giorni; i cuccioli devono essere denunciati entro tre mesi dalla nascita.

L'importo delle sanzioni previste per le violazioni alle norme del presente articolo commesse da cani di grossa taglia e raddoppiato; è ulteriormente raddoppiato l'importo delle sanzioni per violazioni che abbiano determinato lesioni a persone e nei casi di recidiva. Sono considerati di grossa taglia i cani tipo alano-san bernardo-pastore tedesco-dobermann-molosso-

danese-mastino e similari.

Art. 68
Strumenti da taglio

É vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 69.
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 70.
Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 71.
Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 72.
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. É fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 73.

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 74.

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite nel permesso di costruire e/o DIA rilasciati. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro e dal responsabile della sicurezza.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 75.

Materiale di demolizione

È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 76.

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 77.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 78.

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calare del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi della lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00

Art. 79.

Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico é vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura é in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00

CAPO VII.

DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 80.

Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 81.

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore; tutti gli strumenti di misura dovranno essere certificati e sottoposti a regolare verifica. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a

contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 82.

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 83.

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dagli insetti e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 84.

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00

Art. 85.

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 86.

Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché siano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di lei, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di € 50,00.

Art. 87.

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00

Art. 88.

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 89.

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvenga nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione della autorizzazione amministrativa.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 1.500,00; non è ammessa l'oblazione in via breve.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 90.

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche é consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità Comunali.

Art. 91.

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione Comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 1.000,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 100,00.

Art. 92.

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui é vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 93.

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre all'autorizzazione Comunale e alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 94.

Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00

CAPO IX

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 95.

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente sia occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dall'Autorità Comunale. È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 96.

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sulla autorizzazione loro rilasciata saranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare. Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione "GUIDA AUTORIZZATA".

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 97.

Lustrascarpe e venditori di giornali

I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco. Nelle località ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 98.

Addetti al trasporto bagagli

Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con l'indicazione "portabagagli". Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.

Gli addetti al trasporto bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno della ferrovia.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 200,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 99.

Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi

b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 1.000,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 100,00.

Art. 100.

Durata e revoca della licenza Comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono a scadenza o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale. Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal presente regolamento l'ufficio competente provvederà a richiedere il preventivo parere del Comando di Polizia municipale.

CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 101. Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

Art. 102. Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

L'inottemperanza alle disposizioni del Sindaco impartite ai sensi del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00; è consentita l'oblazione in via breve verso il pagamento della somma di €. 50,00.

CAPO XI SANZIONI

Art. 103. Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 1.500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione Comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 104. Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, N. 142 e successive modificazioni, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 105. Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nei depositi Comunali o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 106.

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti Comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Art. 107

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione d'approvazione e dopo la sua ripubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Sommario

CAPO I. - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II. - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 5 Occupazione di suolo pubblico
- Art. 6 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 7 Scarico di rottami e di detriti
- Art. 8 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 9 Installazione di tende solari
- Art. 10 Installazione di vetrine
- Art. 11 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 12 Commercio su aree pubbliche
- Art. 13 Mercati di gente d'affari
- Art. 14 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 15 Installazioni di chioschi ed edicole
- Art. 16 Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 17 Collocamento di condutture

CAPO III. - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 18 Disposizioni di carattere generale
- Art. 19 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 20 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- Art. 21 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 22 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 23 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 24 Sgombro della neve
- Art. 25 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 26 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 27 Disposizioni generali inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Art. 28 Disposizioni riguardanti gli animali
- Art. 29 Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 30 Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV. - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 31 Manutenzione degli edifici
- Art. 32 Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 33 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 34 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 35 Depositi in proprietà privata
- Art. 36 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

- Art. 37 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 38 Bagni
- Art. 39 Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 40 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 41 Viali e giardini pubblici
- Art. 42 Vasche e fontane
- Art. 43 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art. 44 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V. - QUIETE PUBBLICA

- Art. 45 Inquinamento acustico
- Art. 46 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art. 47 Impianti di macchinari
- Art. 48 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 49 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 50 Rumori nei locali pubblici e privati
- Art. 51 Uso di strumenti sonori
- Art. 52 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 53 Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 54 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- Art. 55 Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- Art. 56 Suono delle campane
- Art. 57 Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 58 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
- Art. 59 Carovane di nomadi

CAPO VI. - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 60 Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Art. 61 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 62 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 63 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 64 Fucine e forni
- Art. 65 Uso di fiamma libera
- Art. 66 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 67 Cani e animali pericolosi
- Art. 68 Strumento da taglio
- Art. 69 Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 70 Trasporto di acqua gassata e di seltz
- Art. 71 Scalpellamento di vie o piazze
- Art. 72 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 73 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 74 Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- Art. 75 Materiale di demolizione
- Art. 76 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 77 Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 78 Illuminazione dei portici, delle scale e dei anditi
- Art. 79 Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII. - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 80 Orari degli esercizi
- Art. 81 Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
- Art. 82 Vendita e scorta delle merci
- Art. 83 Vendita del pane
- Art. 84 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 85 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
- Art. 86 Esalazioni di merce
- Art. 87 Tabella per la vendita del combustibile
- Art. 88 Requisiti dei locali di vendita
- Art. 89 Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

CAPO VIII. - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 90 Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 91 Preavviso di cessazione di servizio
- Art. 92 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- Art. 93 Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche
- Art. 94 Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

CAPO IX. - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 95 Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 96 Esercizio di guide pubbliche
- Art. 97 Lustrascarpe e venditori di giornali
- Art. 98 Addetti al trasporto bagagli
- Art. 99 Baracche per pubblici spettacoli
- Art. 100 Durata e revoca della licenza Comunale per i mestieri ambulanti

CAPO X. - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 101 Cortei funebri
- Art. 102 Processioni - Manifestazioni
- Art. 103 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 104 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- Art. 105 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
- Art. 106 Sospensione delle licenze
- Art. 107 Entrata in vigore